|  |  |
| --- | --- |
| File:Coat of arms of the Carabinieri.svg Arma dei Carabinieri Comando Legione Carabinieri “\_\_\_\_\_\_\_\_” | Provveditorato Interregionale per le OO.PP.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

##### CONVENZIONE ATTUATIVA

dell’Accordo Istituzionale stipulato ai sensi dell’articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, relativo all’affidamento delle funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dell’intervento infrastrutturale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [inserire dettaglio intervento].

##### TRA

Il Comando (*es. Legione Carabinieri*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*di seguito es. “Legione”*), rappresentato dal Comandante (*es. della Legione*), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**e**

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*di seguito “Provveditorato”*), con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentato dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

di seguito congiuntamente denominate le “*Parti*”

**VISTI**

* il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*” e ss.mm.ii., che, nel definire l’organizzazione e le funzioni dei Dicasteri, attribuisce in particolare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti spettanti allo Stato in materia di lavori pubblici;
* l’articolo 5, del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha assunto la denominazione di “*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”, deputato in particolare, allo svolgimento di funzioni e compiti di spettanza statale, nelle aree funzionali della programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato;
* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente “*Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”, discendente dal decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;
* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, recante “*modifiche ed integrazioni al suddetto dPCM 23 dicembre 2020, n. 190*”;
* il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’Ordinamento Militare*”;
* il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*”;
* l’articolo 2, commi da 222 a 222-quinquies, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*” e ss.mm.ii., concernente disposizioni in materia di razionalizzazione delle Amministrazioni Statali;
* l’articolo 12, commi 1 e 1*-bis*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”;
* il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in tema di “*attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*”;
* l’articolo 11, commi 2*-bis* e 2*-ter*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;
* il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”* e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
* il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (*Codice dei contratti pubblici*) e ss.mm.ii.;
* il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
* il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” e ss.mm.ii.;
* il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
* l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), che prevede la possibilità di concludere accordi tra le Amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
* il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, “*Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*”;
* l’articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*legge di Bilancio 2022*), come modificato dall’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, il quale prevede, in particolare, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero della Difesa, di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, al fine di assicurare la funzionalità dell’Arma dei Carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione, in un arco temporale ultradecennale, di interventi per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l’acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l’ampliamento, il completamento, l’esecuzione di interventi straordinari, l’efficientamento energetico e il miglioramento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata;
* il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
* il decreto interministeriale n. 339, del 18 ottobre 2022, adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (*ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*), di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del Demanio, ai sensi della lettera e), del citato articolo 1, comma 475, della legge n. 234 del 2021, a mezzo del quale è stato approvato l’elenco degli interventi di cui all’”*allegato 1*” del citato decreto, il quale costituisce parte integrante della presente Convenzione, ancorché non fisicamente allegato, predisposto sulla base delle proposte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in quanto necessarie per soddisfare il fabbisogno infrastrutturale complessivo dell’Arma, nell’intero territorio nazionale, nell’ambito dei settori specificatamente individuati e denominati “*Annesso*” da 1 a 8, secondo la previsione contenuta all’articolo 1, del menzionato decreto interministeriale;
* l’autorizzazione alla sottoscrizione della presente “*Convenzione Attuativa*”, fornita dal Comando Generale dell’Arma-Ufficio Infrastrutture al Comandante (*es. della Legione*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Gen. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con foglio n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* il DPCM n. \_\_\_\_, del \_\_\_\_\_\_\_, registrato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a mezzo del quale la responsabilità della direzione del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stata affidata a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

* in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali hanno sottoscritto un “*Accordo istituzionale*”, ai sensi dell’articolo 15, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 (*di seguito “Accordo”*), per la realizzazione del programma degli interventi di “*ammodernamento del parco infrastrutturale dell’Arma dei Carabinieri*”, di cui all’articolo 1, comma 475, della su citata legge n. 234 del 2021;
* che il Comando Generale, in qualità di amministrazione destinataria delle risorse sul fondo di cui al citato articolo 1, comma 475, della legge n. 234 del 2021, approva, ai sensi dell’articolo 21, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare, desumendoli dall’elenco di cui al suddetto “*allegato 1*”, del decreto interministeriale n. 339, in data 18 ottobre 2022, nei limiti delle risorse stanziate sul predetto fondo;
* l’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 stabilisce che i Provveditorati Interregionali alle OO.PP. sono iscritti di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate;
* i Provveditorati Interregionali alle OO.PP. sono strutture statali territoriali eminentemente tecniche, dotate di specifiche competenze sul piano tecnico e/o organizzativo in materia di appalti pubblici per lavori, servizi e forniture e, in quanto tali, possono svolgere supporto, assistenza tecnica e funzioni di stazione appaltante nei confronti di altri soggetti pubblici e privati in applicazione dei principi di dovuta collaborazione e sussidiarietà per il perseguimento dell’interesse pubblico a garantire la gestione omogenea dei contratti pubblici in conformità alle norme nazionali e comunitarie;
* il combinato disposto di cui agli articoli 37 e 38, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all’articolo 1, comma 475, lettera c), della legge n. 234 del 2021, consente al Comando Generale di individuare nel competente Provveditorato Interregionale alle OO.PP., l’ente deputato alla funzione di stazione appaltante;

**CONSIDERATO CHE**

* è necessario procedere a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(DETTAGLIARE INTERVENTO – VALORIZZANDO IL CASO SPECIFICO, ANCHE IN PRESENZA DI COFINANZIAMENTO)\_\_\_\_\_\_;
* il presente intervento è necessario al fine di assicurare le preminenti ragioni connesse al presidio, alla sicurezza del territorio e alla tutela dell’ordine pubblico;
* l’intervento in questione è conforme ai criteri previsti per la realizzazione delle opere, in base al disposto di cui all’articolo 1, comma 475, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
* per gli scopi suddetti l’Arma dei Carabinieri intende:
* avvalersi della qualificata collaborazione del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che, in qualità di stazione appaltante, curerà tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto in questione, per conto dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1705 c.c.;
* procedere ad affidare al citato Provveditorato l’intera gestione dell’iniziativa infrastrutturale, con riguardo alle fasi della progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo tecnico-amministrativo, nonché ogni altro adempimento ad esse correlato;
* sostenere l’impegno finanziario per la realizzazione dell’intervento sopra descritto;
* allo scopo di definire i reciproci impegni e stabilire tempi e modalità di attuazione dell’iniziativa, secondo quanto previsto dall’Accordo stipulato in data \_\_\_\_\_\_\_, risulta necessario sottoscrivere la presente Convenzione Attuativa, predisposta secondo il modello standard allegato “B”, al citato Accordo Istituzionale;

**TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO**

le Parti, come sopra individuate, concordano e stipulano la presente Convenzione.

Art. 1

*Premesse*

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

*Oggetto e finalità*

1. La presente Convenzione è finalizzata a disciplinare le attività necessarie alla realizzazione dell’intervento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ndr specificare tipologia intervento*), relativamente alla Caserma dei Carabinieri di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ndr specificare*), meglio individuata in premessa e nella planimetria catastale allegata (*Allegato 1*).
2. La realizzazione dell’intervento oggetto della presente Convenzione avverrà a cura e spese dello Stato, con le risorse di cui all’articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa, dal decreto interministeriale n. 339, in data 18 ottobre 2022, dal menzionato Accordo Istituzionale e dalla stessa Convenzione Attuativa. *(ndr dettagliare il riferimento ad eventuale cofinanziamento*).
3. In attuazione di quanto previsto dal citato decreto interministeriale del 18 ottobre 2022 e dall’Accordo del \_\_\_\_\_\_\_\_, l’Ispettorato Interregionale alle OO.PP. di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è individuato quale stazione appaltante incaricata della programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo delle opere concernenti la realizzazione del suddetto intervento.

Art. 3

*Impegni dell’Arma dei Carabinieri*

1. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (*di seguito “Comando Generale”*):
2. assume, con apposito decreto, l’impegno di spesa primaria e si occupa dell’invio del citato decreto all’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della Difesa per la registrazione, a cura dell’Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale;
3. assicura al Provveditorato Interregionale delle OO.PP. di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*di seguito “Provveditorato” o in alternativa “Stazione Appaltante”*) tutto il supporto necessario per la redazione dei vari livelli di progettazione, nonché per l’esecuzione dei lavori, fornendo tutti i chiarimenti, le integrazioni e gli approfondimenti eventualmente richiesti e necessari;
4. sostiene le spese necessarie alla realizzazione dell’intervento, di cui al precedente articolo 2, per l’importo di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con le modalità di cui all’articolo 8, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
5. si occupa della ricezione e contabilizzazione su (*INIT-SIcoge*) delle fatture elettroniche emesse dall’operatore economico, a cura dell’Ufficio Infrastrutture che provvede successivamente all’invio all’Ufficio Bilancio di tutta la documentazione necessaria al pagamento (*stato di avanzamento, certificati di pagamento, decreto di liquidazione etc.*) prodotta direttamente dalla Stazione appaltante.
6. Il Comando (*es. Legione*) \_\_\_\_\_\_\_, d’intesa con il Comando Generale, seguirà e monitorerà tutte le fasi dell’intervento oggetto della presente convenzione, anche promuovendo le attività del Tavolo Tecnico Operativo di cui al successivo articolo 12.

Art. 4

*Impegni della Stazione appaltante*

1. La Stazione Appaltante si impegna a:
2. svolgere le proprie funzioni, con particolare riferimento alle attività di programmazione e progettazione, nonché ai lavori di esecuzione degli interventi previsti dalla presente Convenzione, ed a tutte le attività tecnico-amministrative connesse - ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016, delle Linee Guida attuative dell’Autorità nazionale anticorruzione (*ANAC*) e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, per le parti ancora vigenti - potendosi eventualmente avvalere anche della collaborazione di professionisti esterni, sia per le attività propedeutiche (*rilievi, indagini, analisi, sondaggi, ecc.*), sia per quelle di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, verifiche progettuali e collaudo delle opere;
3. sviluppa le attività progettuali e realizzative dell’intervento in esame, nel rispetto di quanto condiviso con l'Arma dei Carabinieri (*di seguito “Arma”*), nonché dell’articolo 2, commi 222 e ss., della legge n. 191 del 2009 e dei parametri allocativi previsti dalla normativa vigente in materia;
4. ad avvenuta ultimazione delle opere, prevista entro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, come da cronoprogramma (*Allegato 2*), procede con le prescritte attività di consegna in uso governativo del bene oggetto dell’intervento, per il soddisfacimento delle esigenze istituzionali dell’Arma.
5. Per gli ulteriori impegni assunti dalla Stazione Appaltante si fa integrale rinvio al disposto di cui all’articolo 10 dell’Accordo Istituzionale, con la precisazione che le attività vengono ivi descritte a titolo esemplificativo e non esaustivo.
6. Infine, il Provveditorato si impegna a:
7. curare ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione;
8. comunicare con apposita nota al Comando Generale-Ufficio Infrastrutture, prima di iniziare le attività connesse alle funzioni affidate, il cronoprogramma delle attività e delle funzioni conferite, per consentire all’Arma di valutarne la compatibilità con le proprie esigenze funzionali;
9. comunicare agli operatori economici in fase di gara le procedure previste nell’ambito della presente Convenzione, dandone atto negli atti contrattuali;
10. comunicare al Comando Generale-Ufficio Infrastrutture, il quadro economico all’esito delle procedure di gara, il cronoprogramma dei pagamenti, nonché eventuali scostamenti rispetto agli importi stimati in sede progettuale;
11. aggiornare costantemente il Comando Generale-Ufficio Infrastrutture, in merito allo stato di avanzamento della progettazione, segnalando, preliminarmente e tempestivamente, l’eventuale necessità di procedere a varianti progettuali;
12. garantire la regolare comunicazione (*anche con l’aggiornamento del cronoprogramma*) al Comando Generale-Ufficio Infrastrutture degli stati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico, al fine di consentire all’Arma il corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio.

Art. 5

*Svolgimento delle funzioni e variazioni*

1. Nell’espletamento delle incombenze di cui al precedente articolo, saranno osservate le vigenti norme in materia di costruzioni e sicurezza nei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.
2. Il Provveditorato dovrà chiedere il preventivo assenso al Comando Generale - Ufficio Infrastrutture, in caso si rendesse necessario procedere alla redazione di eventuali perizie suppletive e/o di variante.
3. I maggiori oneri finanziari, conseguenti ad eventuali perizie suppletive e/o di variante, saranno approvati dal Comando Generale-Ufficio Infrastrutture e dovranno trovare copertura finanziaria o all’interno del quadro economico dell’intervento o facendo ricorso alle disponibilità sul capitolo di spesa istituito per l’esigenza, sullo stato di previsione del bilancio del Ministero della Difesa, in modo che la funzionalità dell'intervento non ne risulti pregiudicata.
4. Il Provveditorato informerà tempestivamente il Comando Generale-Ufficio Infrastrutturedella necessità di stipulare con l’aggiudicataria eventuali atti aggiuntivi al contratto d’appalto.
5. Le comunicazioni all’Osservatorio dei Lavori Pubblici verranno effettuate dal Responsabile del Procedimento, designato dal Provveditorato.

Art. 6

*Monitoraggio e impedimenti*

1. Al fine di favorire la verifica dell’andamento degli interventi oggetto della presente Convenzione, la Stazione Appaltante assicura comunque la completa e puntuale comunicazione dello stato dell’arte al Comando (*es. Legione*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con cadenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*da definire, previa condivisione, all’atto della stipula della presente Convenzione, sulla base dello specifico intervento da realizzare*).
2. La Stazione Appaltante, nel caso in cui l’attività oggetto della presente Convenzione risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Comando Legione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Art. 7

*Economia di gara e modifiche contrattuali*

1. Le economie di gara (*ribassi d’asta ed IVA corrispondente*) costituiscono somme di cui la Stazione Appaltante può disporre, nell’ambito della medesima procedura; pertanto, il quadro economico post gara potrà eventualmente essere rimodulato, secondo le esigenze dell’appalto e previa comunicazione al Comando Generale-Ufficio Infrastrutture.
2. Qualora si debba ricorrere alla redazione di perizie di variante e suppletive che comportino un’eccedenza rispetto al quadro economico, previa autorizzazione delle competenti Articolazioni tecniche del Comando Generale, si dovrà procedere all’assunzione di un ulteriore impegno di spesa.
3. Nel caso in cui, invece, il quadro economico presenti sufficienti risorse finanziarie, si procederà ad una rimodulazione delle voci stesse, nell’ambito del relativo stanziamento. Detta rimodulazione dovrà essere oggetto di comunicazione al Comando Generale.
4. Le eventuali economie (*comprese le somme a disposizione non utilizzate*) che residueranno al termine delle attività tecnico-amministrative dell’intervento saranno riassorbite dal Comando Generale.

Art. 8

*Adempimenti contabili*

1. Le risorse finanziarie necessarie per l’affidamento dei servizi tecnici, l‘esecuzione dei lavori, nonché per gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione sono integralmente a carico dell’Arma, secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 13 del menzionato Accordo, e ammontano a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, come da Quadro Economico (*Allegato 3*).
2. Nel quadro economico dell'intervento ed in particolare fra le “*somme a disposizione*", oltre agli importi adeguati per la totalità delle voci e prestazioni di cui all'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e ss.mm.ii., fino a quando vigente, saranno indicate le spese effettivamente occorrenti per la pubblicazione e la duplicazione di elaborati progettuali. Resta fermo che l’importo complessivo delle opere sarà esattamente definito dal quadro economico del progetto approvato e posto a base di appalto.
3. Il Comando Generale provvederà, sulla scorta della documentazione appositamente fornitagli direttamente dalla Stazione Appaltante (*contratti redatti da Ufficiale Rogante, opportunamente corredati dei rispettivi provvedimenti di approvazione*), all’assunzione degli impegni di spesa. Inoltre, previa trasmissione della pertinente documentazione probatoria da parte della Stazione Appaltante, assicurerà il pagamento dei compensi ai professionisti esterni incaricati delle attività tecniche (*progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza, collaudo, ecc.*) e degli stati di avanzamento lavori, compilati dal Direttore dei Lavori e controfirmati dal Responsabile Unico del Procedimento, e delle eventuali ulteriori somme in favore delle imprese appaltatrici e dei professionisti esterni.
4. I lavori saranno comunque finanziati nel limite di spesa scaturente dall’importo aggiudicato, in seguito all’espletamento della gara.
5. In particolare:
6. il Provveditorato, all’esito delle procedure di gara, comunicherà il quadro economico aggiornato e il cronoprogramma dei pagamenti alle seguenti articolazioni:

* Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Ufficio Infrastrutture (pec);
* Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Ufficio Bilancio (pec);
* Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio Approvvigionamenti (pec);

1. il Comando Generale - Ufficio Bilancio assicurerà direttamente il pagamento di tutti i titoli emessi a fronte delle prestazioni rese per la realizzazione dell’intervento/servizio/fornitura oggetto della presente Convenzione, dietro espressa richiesta di erogazione delle somme da parte dell’Ufficio Infrastrutture;
2. i pagamenti saranno erogati, su certificato di pagamento prodotto dal responsabile del procedimento, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1, dell’articolo 111, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e relative disposizioni transitorie di cui alla Parte IV, Titolo III, del medesimo decreto legislativo;
3. l'inoltro dal Provveditorato al Comando Generale (*Ufficio Infrastrutture*) degli stati di avanzamento e certificati di pagamento, quindi, l'autorizzazione al pagamento, avverrà prima dell'emissione delle relative fatture. La fattura elettronica dovrà essere intestata a Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri- Ufficio Infrastrutture, Codice IPA 40IMS8;
4. il Provveditorato non risponderà dei ritardi sui pagamenti e dei relativi interessi di mora non dipendenti dal suo operato;
5. il Comando Generale-Ufficio Bilancio provvederà, sia all’erogazione delle predette competenze, che al pagamento degli acconti (*certificati di pagamento su S.A.L. - stati di avanzamento lavori/servizi/forniture*) ed eventuali ulteriori somme di saldi in favore del soggetto aggiudicatario, ivi compresi quelli per riserve riconosciute, danni (*per cause imputabili all’Arma dei Carabinieri*), competenze professionali, collaudo statico e tecnico-amministrativo/verifica di conformità, accordi bonari ex articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
6. il Provveditorato procederà direttamente alla richiesta di Pareri di precontenzioso all’ANAC, ai sensi dell’articolo 211 del citato decreto legislativo.
7. In sede di definizione, ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, transattiva ovvero giudiziaria di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori, il Comando Generale-Ufficio Infrastrutture rimane unico referente, avuto riguardo alle spese sostenute e da sostenere nei confronti del soggetto aggiudicatario per una eventuale soluzione del contenzioso stesso, qualora non riconducibili a cause imputabili esclusivamente al Provveditorato; in tal caso saranno a carico di quest'ultimo.

Art. 9

*Incentivi per funzioni tecniche e oneri economici relativi al conferimento delle funzioni di stazione appaltante*

1. Saranno riconosciuti gli incentivi di cui all’articolo 113, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo il vigente Regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da corrispondersi al personale coinvolto, previa trasmissione all'Arma, a cura della Stazione Appaltante, delle relative specifiche (*da cui evincere chiaramente il dettaglio dei nominativi degli aventi diritto e degli importi ad essi spettanti per le funzioni tecniche svolte*).
2. Il Comando Generale si farà carico di corrispondere le somme necessarie al pagamento dei su citati incentivi per le funzioni tecniche svolte.
3. Gli oneri relativi agli incentivi per funzioni tecniche saranno ricompresi nell’importo complessivo del finanziamento e saranno attestati da idonea documentazione giustificativa, secondo quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo.
4. Per i restanti oneri economici, relativi al conferimento delle funzioni di Stazione Appaltante, si fa integrale rinvio a quanto stabilito dall’articolo 10 del citato Accordo Istituzionale.

Art. 10

*Obblighi d’informazione delle Parti*

1. Il Provveditorato assolve agli obblighi informativi sanciti dal comma 1, dell’articolo 14, dell’Accordo.
2. Restano fermi, per le Parti, gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 16 del menzionato Accordo.
3. In presenza di decreti ingiuntivi, riserve iscritte nella contabilità dei lavori, proposte di atti transattivi, accordi bonari e/o atti di conciliazione in genere, avvio di contenziosi giurisdizionali, accesso delle imprese esecutrici a procedure concorsuali e/o fallimentari, ovvero qualsiasi altra circostanza incidente sull’esecuzione contrattuale, anche connessa a richieste di maggiori compensi, ovvero danni e, comunque, quando si manifesti la eventualità - anche soltanto potenziale - di dover corrispondere ulteriori oneri oltre quelli preventivati e contrattualizzati, prima di assumere le pertinenti iniziative, la Stazione Appaltante ne parteciperà tempestivamente l’esistenza direttamente al Comando Generale-Ufficio Infrastrutture e la Direzione di Amministrazione.
4. Le comunicazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione verranno effettuate dalla Stazione Appaltante.
5. Tutte le comunicazioni inviate al Comando Generale saranno sempre inviate per conoscenza anche al Comando (*es. Legione*).

Art. 11

*Codice Identificativo Gara e Codice Unico Progetto*

1. Il Provveditorato acquisirà il codice identificativo di gara, indicato con l'acronimo "*CIG*", previsto dall'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché il codice unico di progetto, indicato con l'acronimo "*CUP*", ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del regolamento e dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 12

*Tavolo Tecnico Operativo*

1. Al fine di dare attuazione e puntuale esecuzione agli impegni assunti dalle Parti, è costituito un Tavolo Tecnico Operativo, composto da \_\_\_ membri per ciascuna delle Parti, da attivare con successivo atto, entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione con scambio di corrispondenza.
2. Il citato Tavolo Tecnico assicura il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività e fornisce supporto, con riferimento a problematiche di natura tecnico-giuridica eventualmente insorte.

Art. 13

*Contenzioso*

1. Fermi restando gli impegni assunti dalle parti (*articoli 3 e 4 della presente Convenzione*) e gli obblighi informativi, di cui all’articolo 10 della stessa Convenzione, la Stazione Appaltante, avvalendosi della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, cura direttamente la gestione degli eventuali contenziosi insorti in relazione all’appalto di lavori, acquisendo anche l’eventuale contributo tecnico-giuridico-amministrativo fornito dall’Arma.
2. In relazione agli eventuali contenziosi, legittimato passivo sarà, contestualmente al Provveditorato, il Comando (*es. Legione*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Gli oneri economici eventualmente conseguenti ai contenziosi restano a carico dell’Arma, qualora non riconducibili a cause imputabili esclusivamente al Provveditorato; in tal caso saranno a carico di quest’ultimo.
4. Il Provveditorato informerà tempestivamente il Comando (*es. Legione*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, affinché possa interessare gli Organi competenti per l’integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
5. Nel caso di riserve apposte dal soggetto aggiudicatario con richieste di maggiori compensi, di richieste risarcitorie e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori somme oltre quelle preventivate, il Provveditorato informerà tempestivamente, per il tramite del (*es. Legione*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il Comando Generale-Ufficio Infrastrutture, affinché questo possa assumere tempestivamente le proprie determinazioni al riguardo e verificare la possibilità di integrazione finanziaria, ovvero rideterminazione dell’intervento.

Art. 14

*Efficacia, durata e modifiche della Convenzione Attuativa*

1. La presente Convenzione è vincolante tra le Parti e decorre dalla data del positivo esito della registrazione, da parte della Corte dei Conti – Sezione Regionale competente.
2. La presente Convenzione ha durata fino a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, secondo la data prevista dal cronoprogramma.
3. Essa potrà essere modificata e/o prorogata nelle modalità e nei termini, in forma scritta e previa concorde ed unanime volontà delle Parti.
4. Le Parti danno atto, altresì, che ciascuna di esse, per quanto di propria spettanza, si farà soggetto diligente nell’adempimento di quanto necessario per il buon andamento e la finalizzazione dell’operazione.
5. Per quanto non specificatamente previsto nella presente Convenzione Attuativa si rinvia alla normativa vigente.

Art. 15

*Controversie*

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine alla interpretazione o applicazione della presente Convenzione o comunque direttamente od indirettamente connesse alla stessa, le Parti, previo interessamento dei rispettivi organi centrali, si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime, nell’ambito del Tavolo Tecnico, di cui all’articolo 5 dell’Accordo. A tal fine, ciascuna Parte comunicherà all’altra, per iscritto, l’oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Allo scopo di comporre bonariamente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro un termine congruo e comunque non superiore a 30 (*trenta*) giorni, dalla data di ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 15 (*quindici*) giorni.
3. Qualora le Parti non dovessero addivenire alla composizione amichevole della controversia, entro i termini di cui sopra, la stessa sarà di competenza esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010.
4. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti.

Art. 16

*Responsabilità*

1. Il Provveditorato terrà indenne l’Arma da ogni conseguenza pregiudizievole, sia legale che economica, che possa derivare per effetto di fatti e comportamenti ascrivibili alla propria esclusiva responsabilità, in virtù di legge e della presente Convenzione.
2. L’Arma terrà a sua volta indenne il Provveditorato dalle conseguenze pregiudizievoli, sia legali che economiche, scaturite da fatti e comportamenti ascrivibili alla propria esclusiva responsabilità, in virtù di legge e della presente Convenzione.

Art. 17

*Facoltà di revoca e recesso*

1. Le Parti possono procedere alla revoca o recedere dalla presente Convenzione, con obbligo di motivato preavviso minimo di due mesi, qualora nel corso della esecuzione delle attività oggetto della stessa intervengano sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile all’atto della stipula, oltre che nel caso di mutamenti normativi, tali da rendere impossibile l’esecuzione delle attività summenzionate. In tali ipotesi, il Comando Generale sopporta le spese ed i costi sostenuti sino alla data di efficacia della revoca o del recesso, comprese le somme per gli eventuali indennizzi in favore di terzi aventi diritto, come individuate nella relativa comunicazione scritta, all’uopo trasmessa dal Provveditorato.

Art. 18

*Tutela dei dati personali*

1. Qualora per eseguire la presente Convenzione si riveli necessario eseguire trattamenti di dati personali, le Parti eseguiranno le stesse attività in veste di autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le operazioni a principi di protezione dei dati personali, fissati dall’articolo 5 del Regolamento (*UE*) 2016/679 (*c.d. GDPR*).

Art. 19

*Referenti e modalità di comunicazione*

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti individuano, nell’ambito del proprio personale, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio ed all’esecuzione delle attività:
2. per il Comando (*es. Legione*) ….….., \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. per l’Ispettorato ……., \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
5. Ogni comunicazione formale o notifica fra le Parti deve essere effettuata agli indirizzi sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace, dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna:
6. se indirizzata al Comando (*es. Legione*) ……. – indirizzo PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
7. se indirizzata al Provveditorato ………… - indirizzo PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
8. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all’altra, qualsiasi variazione dei recapiti indicati.

Art. 20

*Disposizioni finali*

1. La presente Convenzione è stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005 (*Codice dell’Amministrazione digitale*).

Roma,

**LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

Per il Comando (*es. Legione*)

Il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Provveditorato Interregionale alle OO.PP.

Il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALLEGATI ……………………….**